



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 delib.	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute.
Data 29-12-2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:38, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Gaspare Maria Antonietta	P	Gregori Antonella	A
Focaroli Ezio	P	Pasquali Marco	A
Tocchio Massimo	P	Pietrangeli Fabrizio	P
Corgentile Domenico	P	Di Muzio Laura	P
Berardi Dario	A	Foffo Costantino	P
Pasqualucci Maurizio	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco, dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 30 settembre 2017 l'Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

ATTESO che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa
;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSTATATO che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità

diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del dlgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra

indicati criteri e prescrizioni, ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispone il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

EFFETTUATA la ricognizione delle partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che il Comune di Borbona ha partecipazioni societarie;

RITENUTO quindi, per le ragioni suesposte, che occorre procedere all'approvazione di un " Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175", avendo il Comune di Borbona partecipazioni societarie;

RITENUTO di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Borbona alla data del 23 settembre 2016, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del dlgs 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;

VISTO come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali il Responsabile del Settore Finanziario ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Settore Economico finanziaria il parere di regolarità contabile;

PROPONE

DI APPROVARE, per le ragioni suesposte, che occorre procedere all'approvazione di un "Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175", avendo il Comune di Borbona partecipazioni societarie;

DI DISPORRE la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Lazio della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

DI PUBBLICARE nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta del Presidente;

Visto il parere espresso ai sensi della vigente normativa;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la superiore proposta, con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Pasqualucci, Pietrangeli e Di Muzio) e n. 5 favorevoli, resi ai sensi dell'art. 134 del T.U. 167/2000;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Pasqualucci, Pietrangeli e Di Muzio) e n. 5 favorevoli, legalmente resi, accertati e proclamati.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Silvestrini Raffaella

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

IL SILVESTRINI RAFFAELA

F.to Raffaela Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 05-01-2021 R.A. n° 7 e vi rimarrà fino al 20-01-2021;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05-01-2021 al 20-01-2021, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 29-12-2020,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Li, _____
